

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 135 DEL 30-12-2019

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020/2022 – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 19:55 in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	presenti	<u>assenti</u>		presenti	assenti
1. GIURLANI ORESTE	X		10. VANNUCCI ADRIANO	X	
2. BALDACCINI MASSIMO	X		11. PETRI PAOLO	X	
3. BONINI EZIO	X		12. CONFORTI FRANCESCO		X
4. BRIZZI VITTORIANO	X		13. FRANCESCHI OLIVIERO		X
5. PAPINI LORENZO		X	14. LANZA IMMACOLATA		X
6. ROSI MODESTO		X	15. MANDARA GIANCARLO	X	
7. TANGANELLI STEFANO	X		16. MELOSI GIACOMO		X
8. VINCI ZAIRA	X		17. ROMOLI ELISA	X	
9. RENIERI ALBERTO		X			

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. ANTONELLA BUGLIANI** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 268 del 06.12.2019 con la quale è stato espresso il parere positivo dell'amministrazione sulla proposta del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022" ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per l'approvazione;

PREMESSO CHE l'articolo 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato successivamente integrato dall'art. 33, comma 6, D. L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, a sua volta modificato dall'art. 27 della L. n. 214/2011, prevede che:

- per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ciascun ente deve individuare, provvedendo alla redazione di un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione;
- sulla base di detta ricognizione debba essere redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale;
- l'inserimento degli immobili nel piano ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- contro l'iscrizione del bene nel piano in oggetto è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 30 dicembre 2009 (G.U. 7 gennaio 2010, n. 1 – Prima serie speciale), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 58 del D.L. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, esclusa la proposizione iniziale "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica" e cioè la parte in cui si precisava che la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituivano variante allo strumento urbanistico generale e le Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della L. n. 214/2011, indicata in premessa, dovevano disciplinare l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della variante allo strumento urbanistico generale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni immobili, approvato con delibera di C.C. n. 74 del 16/11/2006 e modificato con delibera di C.C. n. 124 del 12/11/2019;

VISTO l'allegato "A" della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale composta da un elenco che riporta:

- Fabbricati non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente;
- Terreni non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente;
- Immobili da valorizzare per cessione, concessione, affitto;

VALUTATA, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Delibera di Consiglio Comunale 135 del 30-12-2019

comune;

EVIDENZIATO CHE:

- con il presente Piano si intende disporre un'accelerazione delle procedure di Valorizzazione del Patrimonio comunale, con l'obiettivo sia di soddisfare esigenze di miglioramento della contabilità comunale, sia di finanziare spese di investimento;
- che l'attuazione del Piano è articolata su 3 anni (2020 2021 2022) fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie e che saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale;

VISTE:

- le perizie effettuate da professionisti esterni all'ente e le sintetiche perizie redatte dai tecnici dell'Ente, giacenti in atti, in merito alle stime del valore di mercato degli immobili in oggetto;
- la precedente delibera di approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni allegata al Bilancio di previsione per l'anno 2019;
- le verifiche effettuate in merito alla compatibilità del Piano in oggetto con gli atti di pianificazione urbanistica sovra ordinata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 20.12.2019;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

CON VOTI 8 FAVOREVOLI

2 CONTRARI (Mandara e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare, il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022" di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, costituito da un

elenco comprendente:

- Fabbricati non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente;
- Terreni non strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente;
- Immobili da valorizzare per cessione, concessione, affitto.

2. Di dare atto che:

- a seguito della presente deliberazione, gli immobili (terreni e fabbricati) inseriti nel Piano in oggetto ed appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, iscritti nel Conto del Patrimonio nelle voci A II 4 fabbricati patrimonio indisponibile, vengono inclusi nelle voci del patrimonio disponibile del Comune;
- gli elenchi di immobili di cui al citato piano hanno effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, fatte salve le conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- contro l'iscrizione del bene nel Piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

3. Di stabilire:

- che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni qualvolta si renderanno necessarie, sempre con l'adozione di apposito provvedimento del Consiglio Comunale, con conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci ed allegati;
- i valori di vendita dei singoli immobili riportati nell'allegata tabella, alcuni dei quali già oggetto di stima, saranno verificati o redatti tramite perizie di stima da parte di professionalità tecniche interne o nei casi di maggiore complessità esterne all'ente, in occasione della predisposizione dei conseguenti adempimenti per l'alienazione;
- le conseguenti variazioni al bilancio di previsione ed ai suoi documenti allegati saranno apportate dopo la procedura di alienazione.
- **4.** Di dare atto che le perizie, gli estratti di mappa e l'individuazione degli immobili soggetti ad alienazione sono giacenti presso il Servizio Gestione del Territorio.
- **5.** Di demandare ai Dirigenti/Funzionari dei competenti Servizi l'avvio di tutti i procedimenti atti a dare esecuzione al Piano in esame, in relazione agli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale in merito alle priorità da seguire nelle operazioni di alienazione.
- **6.** Di allegare il Piano in oggetto al bilancio di previsione 2020-2022 per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 8 FAVOREVOLI

2 ASTENUTI (Mandara e Romoli)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

Si specifica che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 30 dicembre 2019 alla seguente pagina del sito istituzionale: http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE VITTORIANO BRIZZI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. ANTONELLA BUGLIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.